

UN PASTICCIO SULLA DISCIPLINA TRANSITORIA METTE A RISCHIO LE GARE

## Sulle nuove attestazioni Soa si rischia il paradosso

Fino al prossimo dicembre saranno a rischio di contenzioso le gare di appalto di lavori pubblici relative a interventi per i quali sono stati sospese le nuove norme di qualificazione previste dal regolamento del Codice dei contratti pubblici; il problema riguarda le imprese di costruzioni che hanno ottenuto le attestazioni Soa secondo le nuove regole prorogate fino a dicembre. Il parlamento ha chiesto al Governo e all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici un urgente chiarimento per le stazioni appaltanti che devono bandire le gare.

Non sembra essere stato sufficiente, infatti, il varo e la conversione in legge (avvenuta mercoledì) del decreto-legge n. 73 che ha disposto la proroga di 180 giorni (ossia fino al 5 dicembre 2012) dei termini previsti dall'articolo 357, commi 15, 16, 17, 22, 24 e 25, del dpr 207/2010 (regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici) per la remissione dei certificati di esecuzione dei lavori e delle attestazioni di qualificazione rilasciate dalle Soa nelle categorie variate dallo stesso dpr 207 (ovvero nelle categorie di lavorazioni Og 11, Os 7, Os 8, Os 12, Os 18, Os 21 e Os 2).

Infatti, se il decreto-legge (ora legge) ha salvato fino al 5 dicembre 2012 le imprese che non hanno avuto modo di farsi emettere nuovamente i certificati per ottenere una nuova attestazione, allo stesso tempo il provvedimento non sembra avere risolto i problemi per le imprese che hanno già ottenuto i certificati e gli attestati in base alle nuove regole del dpr 207, sospese fino a dicembre. Ciò viene confermato dalla lettura di un ordine del giorno, approvato contestualmente alla conversione in legge del decreto 73 e accettato dal governo, che impegna quest'ultimo a trovare una soluzione relativamente alle imprese che

hanno già proceduto a modificare i propri certificati e attestati Soa secondo le categorie variate dal dpr 207/2010. Si tratta di un profilo che ha un duplice aspetto di criticità: per le stazioni appaltanti e per le imprese e che potrebbe avere conseguenze negative in termini di contenzioso. Per l'Autorità (comunicato del presidente del 10 giugno 2011) «durante il periodo transitorio e, in alcuni casi (per le categorie non variate), anche oltre tale periodo, coesisteranno due tipologie di attestazioni di qualificazione entrambe utilizzabili ai fini della partecipazione alle gare, cioè le attestazioni rilasciate sulla base del dpr n.34 del 2000 e quelle emesse ai sensi del regolamento». Ma se questo comunicato lascia intendere la possibilità della coesistenza di qualificazioni secondo il vecchio e il nuovo regolamento ai fini della partecipazione alle gare del periodo transitorio, va anche rilevato che una certezza su questo punto non sembra essere stata data dal provvedimento approvato mercoledì pomeriggio dalla camera.

Da qui la richiesta di intervento del governo, visto che per le imprese che hanno formalmente sostituito la vecchia attestazione con la nuova, in presenza di gare che saranno bandite ancora con la vecchia disciplina, c'è il rischio o l'impossibilità di partecipare alle gare fino alla scadenza del periodo transitorio, cioè fino al 5 dicembre. L'ordine del giorno, a tale proposito, è chiarissimo: se così fosse «si creerebbe una situazione gravemente sperequativa in quanto si escluderebbe dalla partecipazione delle gare proprio quelle imprese che ai sensi della legislazione più severa hanno conseguito i nuovi attestati di qualificazione».

**Andrea Mascolini**

